



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 31

ORDINANZA N. 25 DEL 10-07-2021

Ufficio: AREA DEMOGRAFICA-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Ordinanza sindacale per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili nonché degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della sicurezza urbana.

Premesso che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Preso atto delle lamentele pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani quali piazze, giardini pubblici, bar eccetera;

Considerata la vocazione turistica del territorio e l'alto valore che il silenzio e ogni altra forma assumono per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

Atteso che questi casi di disturbi nascono, sia in via diretta e spontanea od in via mediata, in conseguenza dell'esercizio di attività ludiche, economiche e, quindi, sono specificatamente riconducibili ad attività economico-sociali, circoli privati ed attività assimilabili, quando queste attività sono svolte in ore serali e notturne, nel contesto urbanizzato del territorio;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da temperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Considerato che è pertanto indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli quali gli anziani;

Atteso che, a seguito della modifica dell'articolo 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 con l'adozione del D.L. 23.05.2008 N. 92, convertito nella Legge N. 125 del 24.07.2008 è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, provvedimenti "anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" in aderenza e nel rispetto del D.M. 5.08.2008 varato in attuazione della suddetta Legge n. 125;

Ritenuto pertanto doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

Valutato inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie, sia pecuniarie che interdittive, quale la sanzione accessoria della sospensione dello svolgimento di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta od indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati; VISTI: -gli artt. 650 e 659 del R.D. 19 ottobre 1930 n.1398; -l'art.844 del R.D. 16/03/1942 n.262; -la L. 24 novembre 1981 N. 689; -il DPCM 1 Marzo 1991; -la legge n. 447 del 26/10/1995; -l'art. 7 bis e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i.; -il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.LL.267/2000, nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

ORDINA

per le finalità di prevenzione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana:

1) sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, economico-sociale, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione;

2) ai titolari delle attività di cui al punto 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti; 3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio.

4) Il Comune può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico;

5) Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili: a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 50,00 nel caso della 1° violazione, Euro 150,00 nel caso della 2° violazione, Euro 300,00 dalla 3° violazione; b. l'applicazione della sanzione accessoria, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise

3 dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, della cessazione dell'attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento o della sospensione dell'attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili), in relazione alla gravità della lesione del bene protetto;

ORDINA ALTRESI'

su tutto il territorio comunale di Capitignano per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza, persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

1. Sul territorio comunale sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 24.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 4 Manifestazioni pubbliche e feste

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

Art. 5 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio comunale.
2. Deroche al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati)

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta: -l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con possibilità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma di € 100,00. -l'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, della cessazione dell'attività che sia causa diretta dei comportamenti antisociali sopra descritti e la sospensione delle attività che siano causa indiretta dei predetti comportamenti (attività economiche, sociali, artigianali e assimilabili), da uno a tre giorni, in relazione alla gravità dei fatti.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

INFORMA

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune sul sito internet: www.comune.capitignano.aq.it e affissione negli appositi spazi riservati alla pubbliche affissioni del territorio comunale.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- 1) Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante trasmissione alle seguenti Autorità e soggetti:

-Comando di Polizia Locale; - Asl AQ L'Aquila; - Comando Carabinieri Montereale (AQ);
2) Che la presente ordinanza venga notificata alle associazioni presenti sul territorio comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 13-07-2021
pubblicazione n. 388
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-07-2021

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

Copia conforme all'originale

Data 13-07-2021

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio